

L'Avvocato Risponde

Sono il padre separato di un ragazzo sedicenne che risiede con la madre, con affido congiunto, a cui erogo mensilmente un assegno di mantenimento che, proporzionato alle mie entrate, mi mette in serie difficoltà economiche.

La domanda che vorrei rivolgerle è questa: ho l'obbligo di mantenere mio figlio anche dopo il compimento dei diciotto anni?

La Giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'obbligo di mantenimento dei figli sussista anche successivamente al compimento della maggiore età in caso di mancata autonomia economica.

Tale obbligo sussiste anche se il figlio non porti avanti gli studi o se svolga attività lavorativa da cui non provenga un guadagno tale da consentirgli di essere autosufficiente.

Le situazioni vanno valutate caso per caso dal Giudice per verificare se lo stato del figlio è dipeso da circostanze contingenti, come la mancanza di opportunità di lavoro, o da mancanza di volontà e disinteresse del ragazzo a cercare un'attività lavorativa, che potrà consistere nel rifiuto immotivato di una proposta di lavoro consona con le sue aspettative di vita e con la sua formazione scolastica.

Pertanto, si consiglia al lettore un'attenta valutazione delle cause che eventualmente impediranno al figlio di raggiungere l'autonomia economica.

Buongiorno, avrei un quesito da sottoporle. Da tempo vanto un credito nei confronti di una società che, nonostante le mie reiterate richieste, non mi ha ancora pagato. Mi è giunta voce che stia per essere posta in liquidazione dai soci, come posso fare per recuperare il mio credito?

Correttamente Lei ha reiterato la richiesta di pagamento della somma dovuta, onde evitare il decorrere del termine di prescrizione.

Venendo alla situazione particolare della società debitrice, la messa in liquidazione è la fase che precede la cancellazione dal Registro delle Imprese e l'estinzione della società al seguito del verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge, come in questa ipotesi la volontà dei soci. I liquidatori procedono alla redazione del bilancio ed al pagamento dei creditori sociali, evento cui è subordinato l'eventuale riparto dell'attivo residuo tra i soci. Dovrà quindi rivolgere le Sue istanze nei confronti della società nella persona del liquidatore nominato ed indicato nel Registro, che dovrà provvedere in tal senso con i beni ed i fondi a sua disposizione. Qualora non dovesse essere pagato nemmeno dal liquidatore, dovrà valutare se possa essere opportuno agire esecutivamente contro la società e nel caso, sussistendone i presupposti di legge, chiedere la dichiarazione di fallimento.

Anr. Fulvia Steardo

L'Avvocato Risponde

Nelle ultime settimane ha fatto scalpore la pubblicazione di uno studio sugli effetti cancerogeni dell'uso continuato dei telefoni cellulari. Tale elaborato è scaturito dalla OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ed in particolare, in seno a questo organismo, dall'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro.

Dallo Studio si evince che i campi elettromagnetici a radiofrequenza sarebbero potenzialmente cancerogeni per gli esseri umani. La tipologia del male che potrebbe causare sarebbe il glioma (il tipo di tumore maligno più frequente alla testa).

Il gruppo studio era costituito da 31 scienziati provenienti da 14 paesi che si sono riuniti a Lione, in Francia e nessun italiano era tra questi.

Tali eccellenze scientifiche hanno radunato prove che, pur limitate ed insufficienti, esistono. A Luglio verranno pubblicate sulla rivista scientifica "THE LANCET ONCOLOGY".

La GSMA (l'associazione che rappresenta gli operatori di telefonia mobile nel mondo) ha dichiarato che lo studio scientifico, pur identificando alcune prove indicative, non ha portato nessun consistente supporto all'affermazione che l'uso dei telefoni portatili sarebbe potenzialmente dannoso per la salute.

Di converso, l'associazione dei consumatori CODACONS, esaminati gli atti dello studio, ha annunciato una class action per i danni provocati dall'uso del cellulare. In Italia, già dal

2009, si è discusso molto sul tema in seguito alla pubblicazione della sentenza dalla Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro, n. 514 del 10.12.2009 con la quale è stata riconosciuta l'origine professionale di una malattia tumorale cerebrale ad un dirigente che aveva utilizzato per motivi di lavoro il telefono cordless ed il telefono cellulare per oltre dieci anni mediamente cinque ore al giorno. Sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio espletata in giudizio si era infatti potuto concludere, stante la collocazione in un distretto corporeo ben definito della patologia tumorale insorta, che la stessa poteva trovare un nesso quanto meno concausale nell'esposizione al campo magnetico creato e generato dall'uso dei telefoni cellulari.

Personalmente ritengo che a tale notizia non sia stato dato adeguato rilievo a livello nazionale e questo è dimostrato dal fatto che negli ultimi due anni, nonostante la pubblicazione della citata sentenza di Brescia, i media si sono completamente disinteressati della grave problematica. Gli enormi interessi economici legati al mondo della telefonia hanno sopravvento su un approfondimento della materia da parte dei nostri organi politici e sanitari in particolare. Confidiamo che in futuro ci sia un ritorno all'etica e ai valori della vita umana che dovrebbero essere grandemente superiori agli interessi economici e commerciali.

Avv. Fulvia Steardo

Rubrica a cura dello **Studio Steardo** - Via N. Bixio 19/12 - Chiavari
Tel. 0185.325105 - Fax 0185.368392

Invia le tue domande a redazione@ilnuovolevante.it
e riceverai una risposta in questa rubrica